



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 174 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 151 dello stesso d.lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per le deliberazioni dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte dei Comuni e delle Province;

VISTO il regolamento d'attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto Presidenziale n. 20 del 29.2.2012;

CONSIDERATO che il Comune di Milazzo (ME) con deliberazione commissariale n. 101 dell'8.11.2016, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 246, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il dissesto finanziario;

VISTA la nota prot. 170 del 18.7.2017 del Segretario Generale del Comune suddetto, con la quale viene data notizia che il Ministero degli Interni con D.M. n. 160373 dell'1.12.2017 ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 52 dell'8.6.2017;

CONSIDERATO che, con la sopracitata nota, viene rappresentato che il Comune ha disatteso le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale, non adottando, nei termini assegnati, gli strumenti contabili mancanti, tra i quali i bilanci di previsione degli esercizi finanziari 2016/2018 e 2017/2019;

RITENUTO, pertanto, di incaricare, a norma dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, il funzionario di seguito indicato quale commissario ad acta per svolgere preliminarmente le necessarie funzioni di impulso e di sollecitazione per l'approvazione dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari 2016/2018 e 2017/2019 presso il Comune di Milazzo, sostituendosi, se necessario, per l'esercizio dei relativi poteri, agli organi inadempienti dello stesso Comune per l'approvazione dei bilanci medesimi,

VISTO il parere n. 17051 dell'8.6.2012 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana, in ordine al termine da assegnare nei procedimenti di commissariamento ad acta ex art. 109/bis dell'O.R.EE.LL.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

DECRETA

Art. 1

Per le finalità dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, il sig./dott. Giuseppe Merino, componente del Servizio Ispettivo di questo Dipartimento, è nominato commissario ad acta, per gli adempimenti in premessa specificati, presso il Comune di Milazzo (ME).

Art. 2

Il soggetto incaricato, qualora non siano stati predisposti dagli uffici finanziari i relativi schemi di bilanci di previsione e gli atti propedeutici e/o connessi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, potrà in essere specifica attività d'impulso nei confronti degli stessi.

Ove le proposte di deliberazioni in argomento siano state esitate dagli uffici finanziari ma non sia adottate dalla Giunta, il commissario si sostituirà per l'approvazione degli atti di pertinenza di tale Organo.

Art. 3

Qualora gli schemi dei bilanci di previsione dovessero risultare privi del parere dell'organo di revisione economico - finanziaria, il commissario avvierà specifica attività sollecitatoria finalizzata all'acquisizione del parere nel rispetto dei termini previsti nei regolamenti comunali di contabilità.

Non appena acquisito il citato parere, e non prima, il Commissario ad acta provvederà, tenuto conto delle prescrizioni di legge e regolamentari, a convocare il Consiglio comunale e ad assegnare il termine di cui all'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL.. Tale termine avrà decorrenza dalla data della prima adunanza per come indicata nell'avviso di convocazione. Il suddetto avviso di convocazione dovrà contenere espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato e specificamente che, nella ricorrenza di tale ipotesi, il Commissario ad acta interverrà sostitutivamente adottando l'atto omesso e dando corso all'applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 109bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 4

Nel caso in cui dovesse risultare in corso la sessione consiliare con all'ordine del giorno l'approvazione dei documenti finanziari in argomento, il commissario ad acta, con provvedimento da notificare a tutti i Consiglieri, dovrà assegnare il termine previsto dall'art. 109bis per l'adozione dell'atto finanziario, avvertendo che in caso di mancata approvazione nel termine indicato, il commissario ad acta interverrà in via sostitutiva, adottando l'atto in luogo del Consiglio, dando corso all'avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 109bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 5

Nell'ipotesi in cui il Consiglio abbia già deliberato di non approvare le proposte di deliberazione dei bilanci in questione, il commissario ad acta, dopo avere valutato gli

eventuali rilievi dei consiglieri, dovrà avviare una nuova sessione consiliare, con adunanza da tenersi il primo giorno utile allo scadere dei termini previsti dal regolamento dell'ente. Contestualmente, il commissario assegnerà ai consiglieri il termine di cui all'art. 109bis dell'O.R.EE.LL. e avvertirà gli stessi delle conseguenze derivanti dalla mancata approvazione dell'atto nel termine indicato, comportanti l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo.

Art. 6

Più specificamente, ove decorra infruttuosamente il termine assegnato al Consiglio Comunale, il commissario ad acta provvederà ad approvare la proposta deliberativa relativa ai bilanci di previsione, nonché gli atti propedeutici e/o connessi, ivi compresi gli allegati, prescritti dalle vigenti disposizioni in materia e, per effetto dell'avvenuta sostituzione del Consiglio inadempiente, ne darà immediata comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per l'avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 109bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 7

E' fatto obbligo agli Enti di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessari per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 8


Al commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico degli enti inadempienti; questi ultimi sono tenuti ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili. L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati ai commissari ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 8

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 02-08-2018

Il Dirigente del Servizio 3
Filippo Gagliano



Il Dirigente Generale
Margherita Rizza

